



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Dogane – Avvio a regime dei nuovi tracciati H per le dichiarazioni di importazione – Circolare ADM n.22 del 6.6.2022.

A decorrere dalla data del 9 giugno, come era stato ampiamente preannunciato, le dichiarazioni doganali in import dovranno essere effettuate con nuovi tracciati informatici.

L'avvio è stato preparato da tempo dall'Agenzia e gli operatori hanno potuto già sperimentare e contribuire a correggere le anomalie di sistema da vari mesi con la collaborazione anche delle associazioni del settore tra cui Confetra.

In particolare il messaggio IM viene sostituito dai tracciati:

- H1 dichiarazione in libera pratica;
- H2 dichiarazione di deposito doganale;
- H3 dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4 dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5 dichiarazione di introduzione merci nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali.

Il tracciato H7 relativo al set ridotto di dati per lo sdoganamento di beni di modico valore resta operativo con le modalità già in vigore.

Le dichiarazioni presentate con i messaggi H sono identificate univocamente dal Master Reference Number – MRN – in luogo degli estremi di identificazione utilizzati dal precedente sistema.

Le eventuali rettifiche della dichiarazione non comportano la modifica del MRN, ma vengono contraddistinte tramite un numero progressivo che indica le versioni aggiornate.

Le dichiarazioni invalidate vengono evidenziate in uno specifico stato del sistema AIDA 2.0, mentre il precedente registro ANN cessa di validità.

Istruzioni dettagliate sull'utilizzo dei nuovi tracciati sono contenute nella circolare ADM indicata in oggetto. Si richiama in particolare l'attenzione sull'esatta indicazione nei nuovi tracciati delle figure del dichiarante, dell'importatore e del rappresentante doganale, sia in caso di rappresentanza diretta che indiretta.

RIF. 124 – 2022



Prot. 235684/RU

Roma, 6 giugno 2022

CIRCOLARE N. 22/ 2022

REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE - INDICAZIONI PROCEDURALI H1-H5

Premessa

Il Regolamento (UE) 2013/952 - che istituisce il Codice doganale dell'Unione (d'ora in poi CDU) - stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio dell'Unione o ne escono per garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di semplificare le procedure doganali e di facilitare il commercio internazionale legale e rafforzare la lotta alle frodi; finalità che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapide e uniformi. L'uso di tecnologie e strumenti moderni è risultato fondamentale e, a tale scopo, i Servizi della Commissione hanno definito un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.

In tale ottica l'art. 6 par. 1 del CDU dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni - tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale - siano effettuati mediante procedimenti informatici.

L'art. 278 del CDU, modificato dal Regolamento (UE) 2019/632, ha previsto la proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici stabiliti dal CDU.

In particolare, il par. 2 del suddetto articolo consente fino al 31 dicembre 2022 che mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del CDU, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

- le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e
- le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.

A seguito della suddetta proroga introdotta dalla modifica all'art. 278 del CDU, la Commissione ha aggiornato, con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, il programma

di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici ^[1], previsti dal CDU, prevedendo nuove date di utilizzazione dei sistemi elettronici.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, l'Agenzia, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (*European Union Customs Data Model*), a decorrere dal 9 giugno 2022.

Si specifica che le informazioni tecniche relative ad AIDA 2.0 sono pubblicate sul sito istituzionale di ADM, in apposita sezione ^[2], dove sono disponibili anche le tabelle di riferimento utilizzate dal sistema. A supporto della modalità dichiarativa, in tale sezione sono inoltre pubblicate e costantemente aggiornate le *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell'allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 (d'ora in poi RD), da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che definisce i dati (*Data Element*^[3]) richiesti per le dichiarazioni e le notifiche doganali.

I formati e i codici dei dati richiesti sono stabiliti nell'allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (d'ora in poi RE) come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235.

In considerazione del fatto che alcuni Stati membri, come l'Italia, alla data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/234, avevano già avviato gli aggiornamenti dei sistemi informatici nazionali di importazione, è stato introdotto nell'art. 2 del RD il par. 4 bis che consente agli Stati membri interessati, e quindi anche all'Italia, di applicare i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di importazione indicati nell'allegato D del RD fino alla data del 1° dicembre 2023^[4].

Pertanto, a partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento alle informazioni chieste nell'allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all'allegato C del RE, per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare.

Dalla suddetta data le disposizioni di natura transitoria sui dati richiesti per le dichiarazioni

^[1]Tale programma di lavoro è stato adottato con la Decisione (UE) 2014/255/ della Commissione e successivamente aggiornato per la prima volta nel 2016 con la Decisione (UE) 2016/578.

^[2] <https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import>

^[3] *Data Element*: DE

^[4] Data in cui le autorità doganali attueranno la prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU. Entro tale data, quindi, i messaggi H1-H5, ad oggi allineati ad EUCDM ver. 5.2, dovranno essere adeguati ad EUCDM ver. 6.

doganali contenute nell'allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.

Le suddette disposizioni di natura transitoria rimangono valide per i regimi di esportazione e transito fino all'aggiornamento dei relativi sistemi informatici (AES e NCTS) da effettuarsi entro le date previste dalla Decisione (UE) 2019/2151.

A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è quindi sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale:

H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Relativamente al tracciato H7- *Super - Reduced Data Set* per lo sdoganamento di beni di modico valore - dettagliate indicazioni procedurali sono state fornite da questa Agenzia con le circolari n.15 del 3 maggio 2022, n.26 del 30 giugno 2021 e n.18 del 7 maggio 2021.

Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN (*Master Reference Number*), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema; cessa di conseguenza la validità della suddivisione in registri 4, 5 e 6.

Le eventuali rettifiche non comportano una modifica del numero identificativo della dichiarazione, pertanto le dichiarazioni rettificate sono individuate univocamente dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indica la versione^[5]; cessa di conseguenza la validità del registro R per le dichiarazioni rettificate.

Cessa inoltre la validità del registro ANN per le dichiarazioni invalidate che vengono ora identificate per mezzo di specifico stato in AIDA 2.0.

In linea con quanto previsto dall'art. 171 del CDU, in AIDA 2.0 è possibile trasmettere una dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana. Tali dichiarazioni si

^[5] Alla dichiarazione "madre" è attribuito il numero di versione 0, alle eventuali successive rettifiche sono attribuiti i numeri 1, 2,

considerano depositate¹⁶⁾, per un massimo di 30 giorni¹⁷⁾, fino alla presentazione della notifica di arrivo, da rendere per il tramite del messaggio I2 - “*Notifica di presentazione delle merci nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione*” -; tale messaggio deve includere i riferimenti ai documenti necessari al vincolo al regime richiesto. Con la registrazione dell’I2 la dichiarazione è accettata, viene comunicato il MRN ed il controllo selezionato dal CDC.

I. Modalità di compilazione dei tracciati H

1. Individuazione del dichiarante, importatore e rappresentante doganale con i tracciati H1-H5

La dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 170 del CDU.

L’importatore è la persona (fisica o persona giuridica) destinatario/acquirente della merce.

Il dichiarante è la persona che presenta la dichiarazione in dogana; ai sensi della normativa vigente coincide con la figura dell’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario che agisce in rappresentanza dell’importatore.

Il rappresentante doganale, ai sensi del CDU, è qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Il rappresentante può agire in qualità di rappresentante diretto o indiretto; in caso di rappresentanza diretta agisce in nome e per conto della persona rappresentata, in caso di rappresentanza indiretta, agisce in nome proprio ma per conto della persona rappresentata.

Si riportano di seguito le diverse situazioni che possono presentarsi:

(a) L'importatore sceglie di presentare la dichiarazione doganale in proprio nome.

I DE del tracciato H devono essere valorizzati come segue:

DE	Soggetto	Riferimento
DE 3/1 – 3/2	Esportatore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo

¹⁶⁾ Le dichiarazioni depositate, che contengono nel DE 1/2 la lettera “D”, sono identificate univocamente a sistema da *Local Reference Number* (LRN) e da utente invio. Il LRN è il numero di pratica univoco – nell’anno solare – assegnato dall’operatore alla dichiarazione doganale.

¹⁷⁾ Decorsi 30 giorni, per la dichiarazione non è più possibile presentare la notifica di arrivo.

DE 3/15 – 3/16	Importatore	Codice EORI Persona (fisica o persona giuridica)
DE 3/17 – 3/18	Dichiarante	Importatore
DE 3/19 – 3/20	Rappresentante	-
DE 3/24 – 3/25 ^[8]	Venditore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/26 – 3/27	Acquirente ^[9]	Codice EORI o se non disponibile nome e indirizzo
<firma Autenticazione> 1 / 8		C.F Importatore

- (b) L'importatore nomina un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (**rappresentanza diretta**).

I DE del tracciato H devono essere valorizzati come segue:

DE	Soggetto	Riferimento
DE 3/1 – 3/2	Esportatore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/15 – 3/16	Importatore	Codice EORI Persona (fisica o persona giuridica)
DE 3/17 – 3/18	Dichiarante	Importatore
DE 3/19 – 3/20	Rappresentante	Rappresentante doganale (agente doganale, casa di spedizione, operatore postale o corriere espresso)
DE 3/21	Qualifica del rappresentante	Codice "2" (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del CDU)

^[8] Il DE va inserito in dichiarazione quando il soggetto è differente dall'esportatore (DE 3/1-3/2)

^[9] Questo dato deve essere fornito solo quando l'acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore; tale precisazione vale per tutti gli scenari rappresentati.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

DE 3/24 – 3/25 ^[10]	Venditore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/26 – 3/27	Acquirente	Codice EORI o se non disponibile nome e indirizzo
<firma Autenticazione> 1 / 8		C.F. Rappresentante

L'esercizio della rappresentanza diretta è soggetto al rispetto di determinati requisiti ed a specifica abilitazione, con conseguente inserimento in banca dati "Rappresentanza doganale" in uso ad ADM.

- (c) L'importatore nomina un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in nome proprio ma per conto dell'importatore (rappresentanza indiretta).

I DE del tracciato H devono essere valorizzati come segue:

DE	Soggetto	Riferimento
DE 3/1 – 3/2	Esportatore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/15 – 3/16	Importatore	Codice EORI Persona (fisica o persona giuridica)
DE 3/17 – 3/18	Dichiarante	Rappresentante
DE 3/19 – 3/20	Rappresentante	Rappresentante doganale (agente doganale, casa di spedizione, operatore postale o corriere espresso)
DE 3/21	Qualifica del rappresentante	Codice "3" (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del CDU)

^[10] Vds nota 5



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

DE 3/24 – 3/25	Venditore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/26 – 3/27	Acquirente	Codice EORI o se non disponibile nome e indirizzo
<firma Autenticazione> 1 / 8		C.F. Dichiarante (rappresentante indiretto)

L'esercizio della rappresentanza indiretta è libero, senza necessità di abilitazione.

- (d) Qualora un rappresentante doganale **non dichiara di agire in qualità di rappresentante** si ritiene che agisca in nome proprio e per conto proprio, con le conseguenti responsabilità derivanti dalla qualità di dichiarante (art 19 CDU).

In questo scenario i DE del tracciato H sono valorizzati come segue:

DE	Soggetto	Riferimento
DE 3/1 – 3/2	Esportatore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/15 – 3/16	Importatore	Codice EORI Persona (fisica o persona giuridica)
DE 3/17 – 3/18	Dichiarante	Rappresentante doganale (agente doganale, casa di spedizione, operatore postale o corriere espresso)
DE 3/19 – 3/20	Rappresentante	-
DE 3/24 – 3/25	Venditore	Codice EORI (o identificativo unico rilasciato da un paese terzo se non disponibile) o se non disponibile nome e indirizzo
DE 3/26 – 3/27	Acquirente	Codice EORI o se non disponibile nome e indirizzo
<firma Autenticazione> 1 / 8		C.F. Dichiarante

Analogamente, qualora su richiesta dell'Autorità doganale, l'operatore non fosse in grado di dimostrare di agire in qualità di rappresentante, questo verrebbe ritenuto soggetto dichiarante,

e pertanto persona che agisce in nome e per conto proprio e dovrà assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni doganali che ha presentato.

2. Codici regime e Incoterms

In relazione ai tracciati H1-H5, sopra indicati, è possibile utilizzare i seguenti codici identificativi dei regimi scelti:

Tracciato	Dichiarazioni	Codici dei regimi
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H2	Dichiarazione di deposito doganale	71
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea	53
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo	51
H5	Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali	40, 42, 61, 63, 95, 96

A seguito dell'avvenuta pubblicazione con il Regolamento (UE) 2021/234 è stato, inoltre, aggiornato, a cura della Camera di Commercio internazionale, l'elenco dei codici Incoterms da utilizzare per la compilazione del DE 4/1 (condizioni di consegna).

Si riporta di seguito la tabella aggiornata.

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Incoterms	Incoterms — CCI/CEE	Luogo da precisare

Codici applicabili a tutte le modalità di trasporto

EXW (Incoterms 2020)	Franco fabbrica	Luogo di consegna convenuto
FCA (Incoterms 2020)	Franco vettore	Luogo di consegna convenuto

CPT (Incoterms 2020)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterms 2020)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DPU (Incoterms 2020)	Reso al luogo di destinazione scaricato	Luogo di destinazione convenuto
DAP (Incoterms 2020)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterms 2020)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterms 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

Codici applicabili al trasporto marittimo e per vie navigabili interne

FAS (Incoterms 2020)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterms 2020)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterms 2020)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterms 2020)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto

II. Dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale - indicazione della massa

Il legislatore unionale, con l'ottica di semplificare la compilazione delle dichiarazioni doganali da parte degli operatori economici, limitando i dati richiesti a quelli che sono strettamente necessari per l'applicazione delle disposizioni che regolano il regime dichiarato, ha ritenuto sufficiente il dato relativo alla massa lorda delle merci da introdurre in un deposito doganale, riservando l'indicazione del dato relativo alla massa netta al regime di immissione in libera pratica in quanto correlato con la liquidazione dei diritti doganali.

Il termine "massa lorda" si riferisce alla massa delle merci compreso l'imballaggio escluso il materiale utilizzato per il loro trasporto; con quello di "massa netta" si intende la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme, in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Durante la fase sperimentale di applicazione dei nuovi messaggi informatici sono state

rappresentate alcune criticità in relazione all'indicazione della massa nella dichiarazione H2, in particolare alcuni operatori economici hanno evidenziato la necessità di disporre del valore della massa netta, in quanto ritenuto elemento utile per la gestione della contabilità di magazzino.

A tal riguardo si osserva che sulla base di quanto previsto dall'allegato D del RD, nella dichiarazione doganale presentata per introdurre merci non unionali in un deposito doganale è richiesto solo il dato relativo alla massa lorda (DE 6/5) desumibile dai documenti di trasporto delle merci, mentre non è prevista l'indicazione della massa netta (DE 6/1). Tale prescrizione si ritrova peraltro confermata anche nell'allegato B del RD.

Al riguardo, si osserva, che tale informazione, anche se non prevista nella dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime del deposito doganale (tracciato H2), può essere comunque acquisita dai documenti commerciali e/o di trasporto che scortano le merci.

In riferimento alle merci alla rinfusa poiché le stesse sono prive di imballaggio, non assume rilevanza la distinzione tra massa netta e lorda, pertanto, deve essere utilizzato il DE 6/5 per l'indicazione della quantità di merce effettivamente introdotta in un deposito doganale.

III. DV1 e valore in dogana

Il formulario DV1 è il documento che è stato posto fino ad oggi a corredo della dichiarazione doganale per tutti quei casi in cui fosse necessario determinare il valore delle merci, fermo restando l'esonero di fornire tale documento per i casi previsti dall'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento Delegato Transitorio (RDT) UE 2016/341.

Detto documento assolveva ad una duplice funzione: da un lato permetteva al dichiarante di conoscere quali fossero gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del valore in dogana; dall'altro, forniva all'autorità doganale tutte le informazioni necessarie a comprendere la composizione della base imponibile ai fini del pagamento dei tributi.

Terminato il periodo transitorio, regolato dal succitato RDT, in attesa della completa informatizzazione dei sistemi dichiarativi doganali, il formulario DV1 non viene più richiesto dalle autorità doganali; le medesime indicazioni, ivi incluse le citate eccezioni di cui all'articolo 6 del RDT, devono essere rese attraverso la valorizzazione di tutta una serie di DE, quali : venditore 3/24, acquirente 3/26, dichiarante 3/17, condizioni di consegna 4/1, importo fatturato 4/11, prezzo/importo dell'articolo 4/14, spese di trasporto a destinazione finale 4/19, valore statistico 8/6.

IV. Svincolo della dichiarazione

La modalità di svincolo di una dichiarazione può essere gestita:

- per intera dichiarazione, quindi con attribuzione di un solo codice di svincolo per tutti gli articoli che compongono la dichiarazione se questa può essere svincolata o, in caso contrario, identificando tutti gli articoli come non svincolabili;

- per singolo articolo, quindi con attribuzione di un codice di svincolo per articolo, per i soli articoli che possono essere svincolati; sono identificati come non svincolabili gli articoli che non hanno le caratteristiche per esserlo.

1. Svincolo per intera dichiarazione

Dal punto di vista tecnico, l'operatore economico può scegliere la modalità di svincolo per intera dichiarazione indicando nel DE 2/3 dei dati di intestazione il codice documento 33YY^[11].

Alla tipologia di dichiarazioni in esame viene assegnato un solo canale di controllo (CA/CD/CS/VM)^[12] per l'intera dichiarazione.

Nel caso in cui il canale sia CD/CS/VM, la dichiarazione è sottoposta a controllo e rimane in attesa della registrazione del relativo esito, per l'intera dichiarazione.

In caso di svincolo vengono generati e resi disponibili il codice di svincolo e relativa data.

2. Svincolo per singolo articolo

La modalità di svincolo in esame è adottata per tutte le dichiarazioni (escluso H7) per le quali non è stato indicato il codice documento 33YY.

A questa tipologia di dichiarazioni viene assegnato un canale di controllo (CA/CD/CS/VM), per ogni singolo articolo. nonché il controllo a posteriori, cd "canale blu", successivo allo svincolo per quelle selezionate CA.

Per ciascun articolo cui è attribuito il canale di controllo CA, soddisfatte le altre condizioni, viene generato e reso disponibile il codice di svincolo e la relativa data.

Nel caso in cui il canale di controllo di un articolo sia CD/CS/VM, l'articolo in questione è sottoposto a controllo e non può essere svincolato fino alla registrazione del relativo esito.

In caso di svincolo per l'articolo in questione vengono generati e resi disponibili codice di svincolo e relativa data.

Si rappresenta che per tutte le tipologie di svincolo (per intero o per singolo articolo) le dichiarazioni selezionate a CD/CS/VM non possono essere rettificate/invalidate prima dell'inserimento dell'esito del controllo, come specificato in dettaglio in seguito.

^[11] Si rammenta, ad ogni buon conto, che le dichiarazioni presentate mediante il tracciato H7 sono svincolate sempre per intera dichiarazione, senza necessità di indicare il codice 33YY.

^[12] CA, VM, CD, CS – Controllo Automatizzato, Visita Merce, Controllo Documentale, Controllo Scanner (ove attivo)

V. Liquidazione e pagamento diritti doganali

1. Pagamento dei diritti doganali a mezzo conti di debito e in contanti

Nei nuovi tracciati informatici, per i quali sia previsto il pagamento dei tributi doganali, nel DE 2/6 - dedicato alla dilazione di pagamento- possono essere indicati indifferentemente l'autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) o il conto di debito senza CIN^[13].

L'annotazione sul conto di dilazione del debito maturato avviene al momento dello svincolo delle merci e non più all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale, generando, solo in questo momento, un riferimento A93^[14], ovvero un numero di registrazione che identifica con cifre ed anno l'importo liquidato nella dichiarazione doganale.

Occorre evidenziare che le procedure di annotazione di cui sopra si differenziano in relazione alla modalità di svincolo scelta, infatti:

- se lo svincolo interessa l'intera dichiarazione, viene generato un riferimento A93: il movimento creato avrà importi pari alla somma del dovuto di tutti gli articoli per la medesima modalità di pagamento;
- se lo svincolo interessa singoli articoli, viene generato un riferimento A93 dettagliato per ogni articolo e per le sue modalità di pagamento: i movimenti creati saranno quindi in numero corrispondente al numero degli articoli svincolati e, pur avendo lo stesso numero A93, saranno identificabili univocamente dall'abbinamento del riferimento A93 con il numero dell'articolo. Ogni movimento creato avrà importi pari alla somma del dovuto per ogni articolo per la medesima modalità di pagamento.

In caso di modalità di pagamento in contanti non è possibile procedere allo svincolo delle merci in assenza di pagamento o di prestazione di garanzia.

2. Aliquote dei tributi rientranti nella fiscalità nazionale

Considerato che il DE 4/5 consente l'inserimento di un numero massimo di cifre decimali pari a tre, ove le aliquote normativamente fissate per la liquidazione di tributi rientranti nella fiscalità nazionale prevedano un numero di decimali superiore a tale limite (ipotesi attualmente non riguardante le risorse proprie dell'UE), deve essere indicata, nel DE dedicato, un'aliquota che riporti, ai fini della sola esposizione, le prime tre cifre decimali sul totale dei decimali previsti, troncando le restanti cifre.

Permane, in capo all'operatore, l'obbligo di procedere al calcolo della relativa imposizione applicando l'aliquota nella sua interezza, comprensiva pertanto di tutti i decimali, ed utilizzando gli arrotondamenti previsti dalle norme in vigore all'importo risultante dal calcolo effettuato.^[15]

^[13] da indicare solo nel caso in cui il conto di debito non sia associato ad una DPO.

^[14] A93 si genera solo se il debito è maggiore di zero.

^[15] Esempio: immissione in libera pratica di carta da giornale
Nomenclatura TARIC: 4801000000

3. Codici tributo, metodi pagamento e documento

Limitatamente ai codici tributo, pagamento e documento in uso nei nuovi tracciati si rinvia alla banca dati TARIC e al contenuto delle tabelle H, I pubblicate sul sito istituzionale di ADM, con la precisazione che, al ricorrere di casi di operazioni di importazione non soggette all'imposta sul valore aggiunto (nuovo codice tributo B00), l'indicazione degli importi afferenti i codici tributo 406 e 407 (che comportano la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non pagata liquidata) deve essere fatta in valore assoluto e non con il segno negativo.

4. Liquidazione dei tributi dovuti in occasione di una introduzione in deposito doganale

Limitatamente ai tracciati in uso per l'introduzione in un deposito doganale (messaggio H2) - preso atto dell'impossibilità di procedere, per detta tipologia di tracciato, alla liquidazione di qualsiasi tipologia di tributo – considerata la necessità di accertare e riscuotere diritti che non trovano il proprio presupposto nell'immissione in libera pratica/immissione in consumo delle merci bensì in presupposti terzi (come nel caso della tassa portuale che è dovuta a fronte di imbarco o sbarco delle merci), l'accertamento/riscossione avverrà con l'emissione di apposita bolletta d'ufficio, modello A22.

Ai fini della tutela del credito erariale ed extra erariale i predetti tracciati H2, ove si sia già realizzata la riscossione delle somme di cui sopra, in quanto dovuta, dovranno necessariamente richiamare, mediante l'utilizzo del neo istituito codice documento 38YY “*Estremi bolletta A22 di riscossione tributi?*”, da indicare nei documenti/certificati di testata indicando nel campo identificativo, le seguenti informazioni, separate dal carattere trattino “-”:

- codice Ufficio di registrazione della bolletta A22;
- data di accettazione della bolletta A22 (nel formato gg/mm/aaaa);
- numero di registrazione della bolletta A22^[6].

5. Somme garantite

Il sistema di rilascio e utilizzo delle garanzie non subisce variazioni con i nuovi tracciati.

Quando la garanzia è dovuta:

- l'identificativo del fornitore della garanzia deve essere inserito nel DE 3/45. Tale indicazione è facoltativa ma, ove sia inserita, deve essere fornito il codice EORI;
- l'insieme dei dati relativo al tipo di garanzia deve essere inserito nel DE 8/2;

Misura del contributo Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Pasta per Carta: 0,03465 (n. 5 cifre decimali)

Imponibile: euro 96.836,88

Misura del contributo da indicare in tracciato H: 0,034 (n. 3 cifre decimali)

Importo del contributo da liquidare: euro 33,55 (= 96.836,88 : 100 x 0,03465)

Calcolo errato: euro 32,92 (= 96.836,88 : 100 x 0,034)

^[6] Esempio: per una bolletta A22 registrata presso l'UD di La Spezia – codice Ufficio 068100 – in data 1° luglio 2022, con il numero 582, si dovrà inserire nel DE 2/3 il seguente testo: 068100-01/07/2022–

- l'insieme dei dati relativo al riferimento della garanzia deve essere indicato nel DE 8/3, indicando in “AltroRiferimentoGaranzia” il numero di riferimento della garanzia, in “CodiceValuta” il codice della valuta (campo non previsto dal DAU) e in “CodiceAccesso” il registro (A28, A11 ter o altro) su cui è annotata la garanzia, anche in forma abbreviata, tenendo conto della lunghezza dello specifico DE.

Per i messaggi H1, H3 e H4 è stato abilitato il “metodo di pagamento R”, riservato alla prestazione di garanzie: per il messaggio H2, attesa la richiamata inibizione da parte del citato *EU Customs Data Model* (EUCDM) della esposizione di qualsiasi tributo, non è al contrario consentita l'indicazione dei diritti garantiti, pur trattandosi di regime sospensivo.

In presenza del “metodo di pagamento R” il sistema informatico doganale non procede alle operazioni collegate alla liquidazione dei diritti per il tributo cui si riferisce il metodo di pagamento.

VI. Rettifiche delle dichiarazioni a seguito di controllo

1. Controlli in linea

In relazione alla rilevazione di difformità a seguito del controllo effettuato, l'Ufficio procede all'acquisizione dell'esito “difforme/non svincolabile da rettificare”; per svincolare la merce il dichiarante deve inviare la richiesta di rettifica del tracciato H, con conseguente eventuale nuova liquidazione dei diritti dovuti. La dichiarazione rettificata, sarà nuovamente sottoposta alla verifica del CDC, anche al fine di reperire eventuali nuove indicazioni di rischio.

Alla fase di validazione della rettifica, previa ulteriore attività del CDC (in relazione alla trattazione di eventuali ed ulteriori indicatori di rischio), segue lo svincolo della merce.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante non inserisca sul sistema la rettifica della dichiarazione, non avendo autorizzato lo svincolo delle merci, l'Ufficio intraprende le misure previste dall'art.198 del CDU al ricorrere delle condizioni.

2. Controlli a posteriori

Nell'ipotesi in cui da un'attività di revisione eseguita d'Ufficio⁽¹⁷⁾ emerga una difformità tra quanto riportato nella documentazione a supporto e quanto indicato nella dichiarazione doganale, l'Ufficio procede secondo l'iter stabilito per le revisioni d'ufficio.

Nei 30 giorni successivi alla notifica del processo verbale – PV- la parte può esercitare il diritto ad essere ascoltata⁽¹⁸⁾ e, nello stesso termine, ha la facoltà di regolarizzare la propria posizione provvedendo al versamento dei diritti e degli interessi se dovuti, con l'applicazione delle sanzioni ridotte discendenti dal ravvedimento operoso⁽¹⁹⁾. Decorsi i termini previsti per

⁽¹⁷⁾ Vds art.48 del CDU

⁽¹⁸⁾ Combinato disposto art.22 CDU, art.8 RD e art.11, comma 4 bis del D.L.gs n.374 del 1990

⁽¹⁹⁾ Ai sensi dell'art.13 D.L.gs 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

l'esercizio del diritto ad essere ascoltati, l'Ufficio provvederà ad emettere avviso di accertamento e contestazione della sanzione.

Quando da un'attività di revisione su istanza di parte⁽²⁰⁾ emerga una difformità l'Ufficio può accettare o rifiutare l'istanza, nel rispetto dei tempi individuati dalla norma. Solo dopo l'accettazione dell'istanza, il dichiarante procede con l'invio della correlata rettifica per la successiva fase di validazione e contabilizzazione afferente, ove necessario.

VII. Regime sanzionatorio

Resta invariato il vigente quadro sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia di differenze tra gli elementi indicati nella dichiarazione e l'esito dei controlli, ai sensi dell'art.303 DPR 43/1973, primo e terzo comma, unitamente all'applicazione delle esimenti⁽²¹⁾, ove previsto, e degli istituti di ravvedimento operoso.

Da un punto di vista contabile una dichiarazione di rettifica con ricadute, in termini di riliquidazione dei diritti, su un conto di debito non richiede più un'operazione di riscossione da parte del Cassiere di Sezione a mezzo della funzione "Annotazione a debito"; l'operazione di riscossione a mezzo della funzione "Riscossione bolletta in contanti" rimane invece necessaria nel caso di pagamento in contanti.

VIII. Gestione documenti - Dichiarazioni doganali

Si richiama l'art. 6 par. 1 del CDU, che stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell'Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal "Codice dell'Amministrazione digitale", approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.

1. Prospetto di riepilogo ai fini contabili

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di

⁽²⁰⁾ Vds art.48 del CDU

⁽²¹⁾ Vds art.20, comma 4, legge n.449/1997

importazione⁽²²⁾ e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili⁽²³⁾ della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

2. Prospetto sintetico della dichiarazione

L'Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico⁽²⁴⁾ della dichiarazione stessa, secondo il modello allegato alla presente, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).

3. Prospetto di svincolo

L'Agenzia mette a disposizione anche il Prospetto di svincolo⁽²⁵⁾ nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all'apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA). Si allega alla presente un modello del Prospetto di svincolo, che riporta tra l'altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.

Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali, si raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il Prospetto di svincolo sono disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

Con apposito provvedimento saranno rese note le modalità di accesso ai servizi per la consultazione dei prospetti sopra citati.

⁽²²⁾ art. 25 del DPR 633/72

⁽²³⁾ Cfr. Allegato 1.

⁽²⁴⁾ Cfr. Allegato 2.

⁽²⁵⁾ Cfr. Allegato 3.

IX. Procedura di *fall back*

Seguono le modalità operative relative al ricorso alla procedura di *fall back* per le operazioni di importazione di beni da attivare nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale.

Detta procedura trova applicazione con riferimento alle sole operazioni indifferibili e/o urgenti ^[26] e non sostituisce gli adempimenti dichiarativi ordinari che dovranno essere comunque eseguiti alla ripresa del funzionamento del sistema informatico.

ADM comunicherà ^[27] agli Uffici e agli operatori economici la possibilità di attivare le procedure alternative da effettuare per dar seguito alle operazioni di importazione.

Dopo la comunicazione da parte di ADM sul possibile utilizzo delle procedure di *fall back*, il dichiarante può presentare su supporto cartaceo le dichiarazioni (riferite ai messaggi H1, H2, H3, H4 e H5) per operazioni ritenute indifferibili e/o urgenti.

Ogni singola dichiarazione cartacea, predisposta su un format che ricalchi il Prospetto di sintesi della dichiarazione allegato o altro modello contenente comunque i medesimi dati, è firmata dal dichiarante e corredata di tutta la documentazione a sostegno della stessa (certificati, licenze, documenti, etc.), ad esclusione dei certificati/documenti con riferimento ai quali nella TARIC sia utilizzata la formula “**costituisce un'attestazione in dichiarazione**”.

In relazione al tipo di dichiarazione cartacea, l'Ufficio doganale procede all'annotazione nei seguenti registri:

- **A/7** delle bollette di importazione definitiva, per la dichiarazione H1 di immissione in libera pratica o uso finale e per la dichiarazione H5 di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
- **A/8** delle bollette di reimportazione (e riesportazione), per la dichiarazione H1 di reimportazione;
- **A/4** delle bollette di introduzione di merci nei depositi doganali, per la dichiarazione H2 di introduzione in deposito doganale;
- **A/6** delle bollette relative alle operazioni temporanee, per la dichiarazione H3 di ammissione temporanea e per la dichiarazione H4 di perfezionamento attivo.

A seguito dell'esecuzione dell'annotazione di cui sopra, che acquista il valore di accettazione

^[26]A titolo di esempio: importazioni di merci deperibili, operazioni urgenti per farmaci, dispositivi medici, ecc e per altri casi eventualmente valutati a giudizio del Direttore dell'Ufficio. Rientrano nella categoria delle operazioni urgenti anche le operazioni di merci oggetto di richiesta di prelievo da contingente tariffario QUOTA per le quali l'Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane si attiverà per non pregiudicare le assegnazioni del contingente in relazione all'indisponibilità del sistema informatico doganale

^[27] Il ricorso alle procedure di *fall back* sarà comunicata attraverso uno dei canali disponibili (avviso sul portale ADM, pagine di cortesia, invio di messaggi di posta elettronica, ecc).

della dichiarazione, l'Ufficio, sulla base di una autonoma analisi dei rischi, individua l'eventuale controllo a cui sottoporre la dichiarazione (controllo documentale o visita merce).

Per poter ricorrere alla procedura di *fall back* per operazioni indifferibili, il dichiarante deve prestare garanzia per coprire il pagamento degli eventuali diritti doganali dovuti per l'operazione da effettuare con il tracciato H nonché, qualora necessaria, l'ulteriore garanzia connessa all'operazione che viene posta in essere²⁸.

La citata garanzia potrà essere globale, a copertura di più dichiarazioni/operazioni/regimi doganali ai sensi dell'articolo 89 paragrafo 5 del Reg. UE 952/2013 (CDU), fornita "a monte", ovvero in data antecedente al verificarsi dell'evento che ha cagionato l'interruzione dei sistemi informatici doganali, oppure isolata, fornita in occasione del verificarsi del predetto evento, a copertura di una sola dichiarazione doganale. Considerata la situazione emergenziale, è consentito in via eccezionale presentare una garanzia globale a copertura di più dichiarazioni/operazioni/regimi doganali, non preventivamente autorizzata nel sistema delle *Customs Decisions*.

Da quanto sopra precisato, discende che:

- la prestazione di una garanzia globale comporta necessariamente l'adozione di una *Customs Decision* (attività che non potrà che realizzarsi *ex post* nell'ipotesi eccezionale sopra descritta), a seguito di presentazione di apposita istanza sul Trader Portal da parte dell'operatore;
- in presenza di garanzia globale (sia antecedente sia contingente) gli operatori possono usufruire delle riduzioni e/o degli esoneri previsti dagli articoli 95 paragrafi 2 e 3 del Reg. UE 952/2013 (CDU);
- in presenza sia di garanzia globale sia di garanzia isolata, gli operatori possono usufruire dell'esonero previsto dall'articolo 90 del DPR 43/1973 (TULD).

Con riguardo alle modalità di prestazione, nel caso di fornitura di una garanzia a mezzo fideiussione, l'Ufficio procede all'annotazione della fideiussione sul registro A11ter, mentre nel caso di fornitura di somme in contanti, assegni circolari non trasferibili o cauzioni di diversa natura procede all'emissione di una bolletta A28.

A fronte di una garanzia globale l'Ufficio deve riportare con tempestività i movimenti di carico e scarico sul modello di conto scalare A85, normalmente utilizzato in sede di esecuzione di operazioni temporanee coperte da garanzia, al fine di monitorare costantemente la giacenza della cauzione.

Al ripristino del sistema informatico doganale il dichiarante è tenuto a presentare telematicamente la dichiarazione a mezzo del tracciato H corrispondente, avendo cura di indicare nei documenti/certificati di testata (DE 2/3) il certificato **37YY** "la dichiarazione si

²⁸ A titolo di esempio, garanzie dovute in presenza di misure tariffarie per dazi antidumping provvisori, dazi compensativi provvisori, richiesta di prelievo da contingente tariffario QUOTA che si trova nello stato di "critico", etc.)

riferisce ad una operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back” indicando nel campo identificativo, le seguenti informazioni, separate dal carattere trattino “-”:

- data di accettazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- codice del registro di allibramento;
- numero di ordine nel registro di allibramento²⁹.

Le iscrizioni sui registri a rigoroso rendiconto, sopra indicati (A/4, A/6, A/7 e A/8), devono essere appurate con l’indicazione del MRN corrispondente alla dichiarazione presentata.

A seguito della realizzazione dell’impegno, secondo le modalità scelte dall’operatore (pagamento in contanti, a mezzo conto di debito, etc.) dei diritti doganali liquidati nei tracciati H, l’Ufficio svincola la garanzia che ha coperto l’operazione di cui alla dichiarazione cartacea, procedendo alle necessarie annotazioni sul modello di conto scalare A85 e/o sul modello A11ter e/o sul modello A28.

Marcello Minenna





²⁹ Esempio: per una dichiarazione cartacea allibrata nel registro A/8 in data 1 luglio 2022 con il numero 321, trasmessa al sistema il 2 luglio 2022, si dovrà inserire nel DE 2/3 il seguente testo: 01/07/2022-A/8-321

Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione

MRN:

ver.

Generato il

<i>Ufficio</i>	<i>Data svincolo</i>		 
	<i>Data dichiarazione</i>	<i>Data accettazione</i>	
<i>Importo totale fatturato</i>	<i>Tasso di cambio</i>	<i>Totale articoli</i>	
<i>Riepilogo relative a tutti gli articoli</i>			
<i>Elenco articoli:</i>			
Sono presenti articoli non svincolati			

<i>Rappresentante</i>	<i>Rappresentante fiscale</i>	<i>Importatore</i>
<i>Elenco fatture</i>		
<i>Condizioni di Consegna</i>		

<i>Liquidazione dazi</i>	
	<i>Totale dazi</i>

<i>Liquidazione tributi nazionali</i>			
<i>Codice Tributo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>
			<i>Totale tributi</i>

<i>Liquidazione IVA</i>			
<i>Codice Tributo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>
			<i>Totale IVA</i>

lettera di intento numero :

Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione

MRN: ver.

Generato il

<i>Ufficio</i>		<i>Data dichiarazione</i>	<i>Data accettazione</i>
<i>Totale colli</i>	<i>Totale massa lorda</i>	<i>Valore fattura</i>	<i>Tasso di cambio</i>



Dettagli Dichiarazione			<i>Totale articoli</i>	<i>Codice Svincolo</i>	<i>Data svincolo</i>	<i>Num. A93</i>	<i>Anno A93</i>	<i>Data rilascio</i>	<i>Num. Quietanza</i>	<i>Data Quietanza</i>
<i>Esportatore</i>						<i>Importatore</i>				
<i>Dichiarante</i>						<i>Rappresentante</i>				
<i>Condizioni di consegna</i>						<i>Dilazione di pagamento</i> *****				
<i>Paese di sped.</i>	<i>Paese di dest.</i>	<i>Provincia dest.</i>				<i>Id. Mezzo all'arrivo</i>	<i>Natura transazione</i>			
<i>Aggiunte / Detrazioni</i>										
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>						<i>Importo</i>			
<i>Scarichi</i>										
<i>Tipo</i>	<i>Riferimento</i>				<i>Art.</i>	<i>Num. imb.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Unità</i>		
<i>Documenti</i>										
<i>Codice</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Data</i>	<i>Uni. Mis.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Codice valuta</i>	<i>Importo</i>				

Dettagli Articolo n° 1		<i>Regime</i>	<i>Cod.Svincolo</i>	<i>Data svincolo</i>	<i>Num. A93</i>	<i>Anno A93</i>	<i>Data rilascio</i>	<i>Num. Quietanza</i>	<i>Data quietanza</i>
<i>Codice merce</i>		<i>Massa lorda</i>	<i>Massa netta</i>	<i>Unità supplementare</i>		<i>Regimi aggiuntivi</i>		<i>Container</i>	
<i>Descrizione merce</i>						<i>Preferenze</i>		<i>Contingente</i>	
<i>Paese di sped.</i>	<i>Paese di dest.</i>	<i>Prov. dest.</i>	<i>Paese di orig.</i>	<i>Paese orig pref</i>	<i>Natura transaz.</i>	<i>Prezzo art.</i>		<i>Valore stat.</i>	
<i>Aggiunte / Detrazioni</i>									
<i>Codice</i>		<i>Descrizione</i>				<i>Importo</i>			
<i>Liquidazione</i>									
<i>Tributo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Quantità</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>			<i>Metodo pag.</i>	
<i>Scarichi</i>									
<i>Tipo</i>	<i>Riferimento</i>			<i>Art.</i>	<i>Num. imb.</i>	<i>Quantità</i>		<i>Unità</i>	
<i>Documenti</i>									
<i>Codice</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Data</i>	<i>Uni. Mis.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Codice valuta</i>			<i>Importo</i>	
<i>Colli</i>									
<i>Tipo imb.</i>	<i>Numero imb.</i>	<i>Marchi spedizione</i>							

Stampato il: ...

Ufficio: ...

PROSPETTO DI SVINCOLO

**CODICE A BARRE
MRN**

Articolo :
Prospetto di svincolo per ... di ... articoli

Informazione mezzo di trasporto

Id Container	Targa Mezzo

Articoli

Num. Articolo	Massa Lorda (Kg)	Codice svincolo - Data